

Il capitolato sulle forniture informatiche

di Nicola Bortolotti


La procedura di acquisto di materiale informatico può provocare non pochi grattacapi agli stessi "addetti ai lavori". Sotto la generica dicitura "beni e connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati" si cela infatti una eterogeneità tale da rendere difficoltoso anche il solo stendere un capitolato di fornitura accettabile sia dal punto di vista tecnico che giurisprudenziale. Un capitolato esauriente e ben redatto, del resto, potrebbe rivelarsi - in sede di contestazione - di decisiva importanza ai fini di una positiva e rapida conclusione della vertenza.

Per la natura stessa - nonché per l'intrinseca complessità della fornitura "informatica" - non è raro infatti che un sistema, pur dotato di apparecchiature funzionanti a regola d'arte, non sia in grado - in ultima analisi - di offrire il servizio desiderato; e, in presenza di un capitolato inappropriato, è pressoché certo che il contenzioso si trascinerà nel tempo con notevoli oneri aggiuntivi, sia diretti che indiretti, soprattutto a carico della committenza. Al fine di fornire un quadro di riferimento certo, un lavoro di notevole portata è stato condotto dall'AIPA - Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - il cui pregevole contributo normativo è liberamente disponibile on-line per la consultazione all'indirizzo Internet "www.aipa.it", un sito Web (di cui vediamo la homepage in Figura 1) fortemente razionalizzato in tempi recenti e corredato di un motore di ricerca in grado di far pervenire, in pochi secondi, alla documentazione di interesse. Le direttive AIPA in materia di capitolati, in particolare, sono culminate in un "Capitolato sulle forniture informatiche" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, facilmente reperibile anche su Internet sul sito AIPA (si veda la Figura 2).

Tale capitolato, sebbene evidentemente studiato su misura per forniture di ampio respiro e importo, presenta notevoli motivi di interesse e di riflessione anche per le piccole gare nonostante sia spesso lontano dalla prassi comune in ambito informatico. Si tratta, in sostanza, di un capitolato che tutela fortemente il committente, anche al di là di postulati e limitazioni proprie del mondo dei computers. Se ne parla ora ed in questa sede perché si è constatato direttamente che, spesso, tale capitolato generale è poco conosciuto sia dai committenti che dai fornitori. In queste pagine, inoltre, ne viene riprodotta e parzialmente commentata una versione ridotta, (fra l'altro escludendo il caso della locazione e dello studio di fattibilità, obbligatorio per i contratti di grande rilievo), studiata ad hoc per la realtà di un piccolo comune che debba acquisire hardware e software. Tale riduzione (che ha comportato anche una totale rinumerazione dei capi e degli articoli - alla quale si farà riferimento nel prosieguo - rispetto alla versione completa della G.U.) è comunque conforme al dettato dell'AIPA.

Contratti lacunosi: L'art. 6 comma 1 chiarifica subito quanto il committente sia tutelato: contratti che difettino di chiarezza (o omettano decisamente specifici requisiti richiesti in relazione alle condizioni ambientali o all'interfacciamento con le apparecchiature preesistenti) si traducono infatti in una totale responsabilità dell'impresa.

Al comma 2 un altro aspetto degno di nota: non è pensabile, ad esempio, che vengano forniti PC privi di sistema operativo, a meno che ciò non sia esplicitamente specificato (in genere vale il contrario).



Installazione compresa: All'art. 7 un altro punto rilevante: la consegna, installazione e messa in funzione è "di default" a carico del fornitore, nonché il ritiro di apparecchiature obsolete dismesse.


Documentazione in italiano: Altro vincolo all'art. 8, ossia la documentazione in lingua italiana: un obbligo singolare, che impone grande attenzione nella redazione dei contratti non tanto ai committenti quanto ai fornitori, giacché gran parte dell'hardware e software professionale è dotato di documentazione esclusivamente in inglese.

Collaudi approfonditi: La consuetudine spesso adottata in passato nella P.A. di collaudi sommari è inammissibile ai sensi dell'art. 9. Sibillino l'art. 10: fino al momento del collaudo con esito favorevole "sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni... durante... la sosta... fatta salva la responsabilità del committente se... sono ad esso imputabili".

Supergaranzia: Davvero notevole il secondo comma dell'art. 11: la garanzia non decade anche se il committente modifica le apparecchiature installate. Impegnativo per il fornitore il comma 3 (estensione del periodo di garanzia venti specificati nel comma 5 (ventiquattr'ore dalla richiesta), che valgono anche in caso di colpa o dolo del committente (comma 6).

Penalità oggettivamente determinate: Le penali, che tanto fecero discutere all'epoca della pubblicazione, sono oggettivamente determinate agli artt. 14 e 15. Da notare il dirompente effetto "bootstrap" del comma 1 dell'art. 15, dove si afferma che il due per mille (per giorno di fermo) non va calcolato sul solo valore dell'apparecchiatura non funzionante ma sul valore globale del software e hardware funzionante "alla cui autonoma utilizzazione il committente non abbia un interesse apprezzabile". Facile immaginare le conseguenze per il fornitore derivanti dal blocco di un server...

Software con periodo di prova e garanzia: Il "Capo II" del capitolato rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di intendere la "licenza d'uso" dei programmi, quest'ultima sovente caratterizzata dal contenere clausole vessatorie per l'utente. L'AIPA, invece, sancisce innanzitutto la facoltà del committente ad un periodo di prova di congrua durata (art. 21) con pieno diritto di recesso (comma 3). Non solo: tradendo la natura stessa del software, il cui comportamento non è "testabile" esaustivamente e dunque prevedibile a priori, il fornitore deve garantire il suo funzionamento per un anno per "difetti e vizi originari o sopravvenuti" (art. 24 comma 1) assoggettando il comportamento "non corretto" a penalità simili a quelle dell'hardware (art. 27) fatto salvo il fatto che, nel caso del software, il due per mille va computato solo sul corrispettivo dei programmi non utilizzabili.



**ESEMPIO DI CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURE DI BENI E CONNESSE
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
(REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA AIPA)**

**TITOLO I
PARTE GENERALE**

**ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati.

**ART. 2
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati ovvero un funzionario o un terzo da questi delegato, è altresì responsabile del procedimento di formazione del contratto e della scelta del contraente.

**ART. 3
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

3. Il committente è obbligato a informare prontamente per iscritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma 2.

4. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria di cui al comma 2, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

**ART. 4
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

1. Salvo che il contratto disponga diversamente, l'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Le amministrazioni si conformano alle norme tecniche ed ai criteri dettati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati e la riservatezza dei dati, anche personali, contenuti in tali sistemi.

**ART. 5
CONSEGNA, MESSA IN FUNZIONE E
RITIRO DELLE APPARECCHIATURE**

1. Il committente è obbligato ad approntare i locali di destinazione e a dotarli, a proprie cura e spese, di quei servizi ed impianti descritti nelle loro caratteristiche nel contratto ed indicati come necessari ad assicurare le condizioni ambientali richieste dall'impresa per il regolare funzionamento delle apparecchiature da installare. In difetto di indicazioni contrattuali, l'impresa risponde dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili ad inappropriate condizioni ambientali.

2. L'impresa è obbligata a collaborare con il committente nella compilazione di capitolati tecnici e disciplinari, sulla base dei quali affidare ad imprese specializzate l'esecuzione dei lavori di approntamento dei locali. Le operazioni di collaudo di tali lavori si eseguono in contraddittorio anche con l'impresa locatrice.

3. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà del committente e da questo formalmente dismesse.
4. L'avvenuto approntamento dei locali è comunicato dal committente entro il termine previsto nel contratto; la verifica della loro conformità alle prescrizioni contrattuali, per quanto non sia stato oggetto del collaudo di cui al comma 2, è effettuata, in contraddittorio con l'impresa, nei successivi quindici giorni. Di tali operazioni è redatto apposito processo verbale.
5. La consegna avviene con l'immissione delle apparecchiature nei locali predisposti.
6. La consegna e messa in funzione delle apparecchiature deve essere effettuata entro un mese dalla data del processo verbale di cui al comma 4, salvo diverso termine indicato nel contratto.
7. L'impresa è obbligata a comunicare per iscritto la data di avvenuta consegna e messa in funzione delle apparecchiature al committente, il quale ne dà ricevuta.
8. L'operazione di messa in funzione, ove avvenga a cura e spese del committente, è effettuata secondo le prescrizioni del contratto. In tale caso l'operazione deve essere effettuata entro e non oltre un mese dalla data di comunicazione dell'avvenuta consegna delle apparecchiature, salvo diverso termine indicato nel contratto. Il committente ha l'obbligo di comunicare prontamente la data effettiva di messa in funzione all'impresa, la quale ne dà ricevuta.
9. In caso di locazione, al termine di essa le apparecchiature, nello stato in cui si trovano, sono restituite all'impresa, la quale, a proprie cura e spese, provvede a disinstallarle ed accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali, ed è obbligata a ritirarle sollecitamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione della locazione.
10. Ove le apparecchiature siano state installate a cura del committente, l'eventuale disinstallazione e la messa a disposizione dell'impresa per il ritiro avviene a cura del committente medesimo.

TITOLO II
PARTE SPECIALE

CAPO I
DELL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE

ART. 6
DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO

1. Il contratto indica analiticamente le componenti e le caratteristiche tecnico-funzionali dei beni oggetto dell'acquisto, il grado di compatibilità tecnica con le apparecchiature già possedute dal committente ed alle quali sono connessi, le modalità di funzionamento e le condizioni ambientali richieste per la loro utilizzazione, nonché le prestazioni richieste, i valori minimi che esse devono assumere e le relative modalità di misurazione; in difetto di adeguate indicazioni contrattuali, l'impresa risponde anche dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili alla non corretta utilizzazione delle apparecchiature o alle inappropriate condizioni ambientali.
2. Salvo che sia diversamente pattuito, l'impresa è tenuta a concedere la licenza d'uso dei programmi di base e di utilità.
3. Possono essere previste nel contratto le seguenti e connesse prestazioni:
 - concessione della licenza d'uso ed installazione dei programmi diversi da quelli di cui al comma 2;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature;
 - servizio di assistenza per i programmi di base e di utilità;
 - collaborazione del personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura del committente;
 - uso di apparecchiature dell'impresa, sia prima della consegna di quelle previste in contratto - per consentire al committente di esperire prove o di mettere a punto programmi operativi - sia durante la disinstallazione delle apparecchiature in dotazione e l'installazione di quelle previste in contratto.

ART. 7
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

1. La consegna avviene a cura, spese e rischio dell'impresa, nei luoghi ed entro il termine indicati nel contratto.
2. Salvo diversa pattuizione, l'impresa provvede entro il termine convenuto e senza ulteriore corrispettivo, all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi relativi, dandone notizia al committente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 7. Il committente ha l'obbligo di prestare la collaborazione secondo le modalità indicate nel contratto.

3. Nel caso in cui l'installazione e la messa in funzione siano a carico del committente, esso è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni previste nel contratto, a provvedere all'operazione entro un mese dalla data di consegna delle macchine o nel diverso termine previsto in contratto e a comunicare all'impresa l'inizio e la conclusione dell'operazione. L'impresa ha l'obbligo di fornire l'assistenza tecnica necessaria, senza diritto ad ulteriore corrispettivo.
4. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà del committente e da questo formalmente dismesse.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE

1. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.).

ART. 9 COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

1. Il collaudo è effettuato da esperti incaricati dal committente ed è inteso a verificare, per le apparecchiature ed i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione di cui all'articolo 8.
2. Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati dell'impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, ai sensi dell'articolo 7, salvo diverso termine contrattuale.
3. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Possono tuttavia prevedersi collaudi a campione.
4. Qualora si tratti di apparecchiature che, per le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento, siano suscettibili di prove di funzionalità nello stabilimento di produzione o di deposito, può essere previsto il collaudo nello stabilimento, anche a campione.
5. Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto.
6. In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.

ART. 10 TRASFERIMENTO DEI RISCHI

1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali del committente, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità del committente se le perdite e i danni sono ad esso imputabili.
2. Nei casi di collaudo nello stabilimento di produzione o di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano al committente dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.

ART. 11 GARANZIE DELLE APPARECCHIATURE FORNITE E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

1. Dalla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole e per un periodo di tempo della durata di un anno o per il maggior periodo indicato nel contratto, l'impresa garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, assumendo l'obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun addebito.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non viene meno nel caso in cui il committente modifichi le apparecchiature installate, salvo che l'impresa non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.
3. Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, le apparecchiature o loro parti non siano funzionanti per periodi superiori

ri a 12 ore, che, sommati, superino l'ammontare di 80 ore lavorative riferite all'orario di lavoro del committente, quest'ultimo ha facoltà di richiedere all'impresa un nuovo periodo di garanzia nella misura contrattualmente prevista, a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento.

4. La garanzia di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

5. Il committente è obbligato a informare prontamente l'impresa degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche. L'impresa interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta del committente o nei diversi termini indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. E' fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15.

6. Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente al committente o da questi incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire nel termine di cui al comma 5, sono a carico del committente.

ART. 12

ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Nel caso in cui, per fatto del committente, si verificano ritardi nella consegna delle apparecchiature, di durata superiore a sei mesi, l'impresa, salva la facoltà di recesso, ha diritto all'adeguamento del corrispettivo sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice del costo della vita o secondo i diversi parametri indicati nel contratto.

2. Il recesso di cui al comma 1 è esercitato con preavviso scritto di almeno un mese ed ha effetto qualora il committente non adempia entro il termine del preavviso.

ART. 13

LICENZA D'USO DEI PROGRAMMI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI PROGRAMMI

1. Per quanto non disposto nel presente capo, alla licenza d'uso dei programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capo II del presente titolo, in quanto compatibili con la natura accessoria della licenza d'uso rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

2. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di manutenzione delle apparecchiature e di assistenza per i programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capitolato vigente relativo a tali servizi, in quanto compatibili con la natura accessoria delle suddette prestazioni rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

ART. 14

PENALITÀ PER RITARDO NELLA CONSEGNA, NELLA MESSA IN FUNZIONE E NELLA PRESENTAZIONE AL COLLAUDO

1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi, non imputabile al committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui il committente accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai beni e programmi non consegnati o non messi in funzione.

3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile al committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre il termine di cui all'articolo 9, comma 2, fino alla ripresentazione di apparecchiature e programmi al secondo collaudo di cui all'articolo 9, comma 5.

ART. 15

PENALITÀ PER GUASTI E DIFETTI DI FUNZIONAMENTO

1. Per ogni giorno di fermo delle apparecchiature, per cause non imputabili al committente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero ai programmi e alle altre prestazioni connesse di cui all'articolo 6, comma 3, è applicata una penale pari, salva diversa misura pattuita, al due per mille del prezzo relativo alle apparecchiature non funzionanti e ai relativi programmi, ed anche del prezzo relativo alle residue apparecchiature e relativi programmi, che risultino funzionanti, ma alla cui autonoma utilizzazione il commit-

tente non abbia un interesse apprezzabile.

E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Qualora l'impresa ritardi nell'eseguire le riparazioni, il committente, indipendentemente da quanto previsto nel comma 1, ha la facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni, addebitando all'impresa le spese sostenute.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dal committente per porre fine all'inadempimento, il committente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Se la risoluzione viene dichiarata quando il committente sia già in possesso delle apparecchiature e queste non siano ritirate dall'impresa nel termine assegnato dal committente, quest'ultimo è liberato da ogni obbligo di custodia e può depositare le apparecchiature, a spese e a rischio dell'impresa, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

CAPO II DELLA LICENZA D'USO DEI PROGRAMMI

ART. 17 DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di licenza d'uso per i programmi che non siano appositamente sviluppati per il committente aggiudicatore.

2. I contratti specificano analiticamente i tipi di programmi oggetto della licenza, il relativo corrispettivo, le modalità di consegna e di installazione, l'addestramento all'uso, la collaborazione dell'impresa ai fini dell'installazione, quando questa è a carico del committente, nonché la documentazione relativa.

ART. 18 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE NEI CONTRATTI DI LICENZA D'USO

1. Il contratto di licenza d'uso attribuisce il diritto di utilizzazione dei programmi. Tale diritto, salvo patto contrario, è non esclusivo e non trasferibile ad altri soggetti.

2. Nel limite del numero di utenze previsto nel contratto, il committente, previa comunicazione all'impresa, ha facoltà:
- di utilizzare i programmi con apparecchiature diverse da quelle indicate in contratto;
- di far utilizzare i programmi da uffici e servizi diversi da quelli indicati in contratto.

3. Salvo diversa pattuizione, l'impresa fornisce:

- il testo dei programmi, trascritto su un supporto leggibile dalle macchine (altrimenti detto codice eseguibile);
- i manuali che descrivono funzioni e modalità di impiego;

4. Può essere previsto nel contratto, come prestazione connessa, il servizio di assistenza tecnica per i programmi. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di assistenza tecnica si applicano le previsioni contenute nel capitolato vigente per tale servizio, in quanto compatibili con la natura accessoria dello stesso rispetto alla licenza d'uso.

5. L'indicazione nel contratto delle apparecchiature sulle quali sono da installare i programmi non preclude al committente la facoltà di utilizzare i programmi stessi su altre apparecchiature previa comunicazione all'impresa.

ART. 19 DURATA DEL CONTRATTO

1. Quando nel contratto è convenuto che il committente abbia il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato, tale periodo non può avere durata superiore a tre anni.

2. Il periodo di utilizzazione dei programmi decorre dalla data di accettazione di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero dalla data del collaudo di cui all'articolo 21, comma 5.

ART. 20
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E
GENERAZIONE DEI PROGRAMMI

1. La consegna avviene a cura, spese e rischio dell'impresa nei luoghi ed entro il termine indicati nel contratto. Sono a carico dell'impresa gli oneri di spedizione, trasporto e consegna dei programmi. Salvo patto contrario, l'impresa provvede, entro il termine convenuto e senza ulteriore corrispettivo, all'installazione o alla generazione dei programmi, dandone notizia al

committente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 7. Il committente ha l'obbligo di prestare la collaborazione secondo le modalità indicate nel contratto.

3. Nel caso in cui l'installazione o la generazione siano a carico del committente, esso è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni previste nel contratto, a provvedere all'operazione entro breve termine, a comunicare all'impresa l'inizio e il termine dell'operazione. L'impresa ha l'obbligo, senza diritto ad ulteriore corrispettivo, di fornire l'assistenza tecnica necessaria.

4. Dell'avvenuta installazione e generazione è redatto apposito processo verbale.

5. A cura del committente sono tenuti registri in cui sono indicati il numero, la descrizione e la dislocazione dell'originale dei programmi, delle modifiche e delle nuove versioni, della documentazione relativa nonché delle copie effettuate.

ART. 21
PROVA E COLLAUDO DEI PROGRAMMI

1. Il committente, salvo patto contrario, sottopone ad un periodo di prova i programmi, avvalendosi del giudizio di esperti.

2. Salvo patto contrario, il periodo di prova è stabilito in trenta giorni dalla data del processo verbale di installazione, di cui al precedente articolo 20, comma 4.

3. Il committente restituisce i programmi non giudicati adatti alle proprie esigenze non oltre quindici giorni dalla scadenza del periodo di prova, riconoscendo all'impresa, per tali programmi, solo il corrispettivo dell'installazione, nel caso in cui questa sia avvenuta a sua cura e spese.

4. Nel caso in cui, al termine della prova, il committente accetti i programmi, viene redatto apposito processo verbale.

5. Qualora il contratto escluda la facoltà di cui al precedente comma 1, i programmi sono sottoposti a collaudo non oltre trenta giorni dalla data del processo verbale di installazione, salvo diverso termine contrattuale. Il collaudo viene eseguito secondo le modalità di cui all'articolo 9.

ART. 22
TRASFERIMENTO DEI RISCHI

1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni ai programmi fino alla data del processo verbale di accettazione con esito positivo della prova ovvero fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i casi di perdite e danni imputabili al committente.

ART. 23
MODIFICHE AI PROGRAMMI

1. Nei contratti che prevedono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato l'impresa ha l'obbligo di offrire immediatamente le versioni nuove o modificate dei programmi, senza variazioni del corrispettivo, fatta salva la facoltà del committente di accettarle o meno.

2. Negli altri contratti il committente ha facoltà di richiedere la sostituzione dei programmi con versioni nuove o modificate alle condizioni determinate nel contratto o, in difetto, a quelle di miglior favore praticate dall'impresa per operazioni analoghe.

3. Le versioni nuove o modificate sono sottoposte alla disciplina contrattuale concernente la versione originaria sostituita, in particolare anche per quanto riguarda l'acquisizione della relativa documentazione e la prova o il collaudo di cui all'articolo 21.

4. Nel caso in cui il committente ritenga di continuare ad operare con la versione originaria dei programmi, deve darne comunicazione all'impresa, la quale rimane impegnata a continuare a prestare, su tale versione, i servizi e la collaborazione di supporto in atto.

5. Il committente, per proprie esigenze operative, ha facoltà di effettuare autonomamente modifiche ai programmi in uso ed alla relativa documentazione. In tal caso il diritto d'uso delle modifiche appartiene al committente.

**ART. 24
GARANZIA DEI PROGRAMMI**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, l'impresa garantisce per un anno il committente per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei programmi non imputabili a fatto del committente.
2. Il committente deve denunciare prontamente all'impresa i difetti e i vizi riscontrati. Di tale denuncia e dei conseguenti interventi dell'impresa è fatta annotazione in un apposito registro.
3. Salvo che il committente non chieda la risoluzione del contratto, l'impresa deve ripristinare la piena funzionalità dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta del committente o nel diverso termine indicato nel contratto.
4. Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente al committente o da questi incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire con le modalità indicate al comma 3, sono a carico del committente.

**ART. 25
PENALITA' PER RITARDO NELLA
CONSEGNA, INSTALLAZIONE,
GENERAZIONE E COLLAUDO**

1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile al committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna, installazione o generazione dei programmi, è applicata una penale pari al 2 per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui il committente accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai programmi non consegnati o non installati.
3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile al committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso, rispetto alla scadenza contrattuale per la rappresentazione dei programmi al secondo collaudo di cui all'articolo 9, comma 5.

**ART. 26
RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

1. Nei contratti di licenza d'uso a tempo determinato, per ogni giorno o frazione di esso, di non corretto funzionamento dei programmi per cause inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 18, comma 4, il corrispettivo dei programmi non utilizzati ragguagliato ad una mensilità, è diminuito di un trentesimo o della diversa misura stabilita in contratto.

**ART. 27
PENALITA' PER DIFETTI DI
FUNZIONAMENTO**

1. Per ogni giorno o frazione di giorno di non corretto funzionamento dei programmi, per cause, non imputabili al committente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 18, comma 4, è applicata una penale pari, nei contratti che consentono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato, ad un ventesimo del corrispettivo, ragguagliato ad un mese, e, negli altri contratti, al due per mille del corrispettivo dei programmi non utilizzabili. Sono fatti salvi le diverse misure previste nel contratto, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal committente.

**ART. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dal committente per porre fine all'inadempimento, il committente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.